



CITTÀ DI VENARIA REALE

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N. 10 del 31/01/2017

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ED IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette, addì trentuno, del mese di gennaio, ore 18:30, in Venaria Reale, nel Palazzo Municipale, convocato dal Presidente con avvisi scritti, recapitati in tempo utile e nelle forme di legge ai singoli membri, come riferisce il Messo Comunale, dopo averne dato avviso al pubblico a mezzo manifesto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Pubblica seduta Prima di **convocazione Ordinaria** .

Al momento dell'assunzione di questa deliberazione sono presenti:

CONSIGLIERI	P	A
FALCONE ROBERTO	Presente	
ACCORSI ANDREA	Presente	
ALLEGRA GIOVANNI	Presente	
ANDREOTTI VIVIANA	Presente	
ANTICO ROSA	Presente	
BALOCCO STEFANO	Presente	
BATTAFARANO GIOVANNI	Presente	
BRESCIA ALESSANDRO		Assente
CANTELLA RAFFAELA MARIA	Presente	
CAPOGNA GIUSEPPE	Presente	
GENCO ELENA	Presente	
GENOVESE MAURO	Presente	
IPPOLITO SALVATORE		Assente
MASTRI ALESSANDRA NICOLE	Presente	
MERCADANTE SAVERIO	Presente	
NAPOLETANO SARA	Presente	
RUENTO GUIDO	Presente	
RUSSO MAURIZIO	Presente	
SCAVONE MARCO		Assente
SCHILLACI ROSSANA		Assente
STASI LUCA	Presente	
TABOR MARCO	Presente	
TERRIZZI CATERINA	Presente	
TINOZZI LUIGI		Assente
VIRGA BARBARA	Presente	

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Ezio Mario Caffer
Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Andrea Accorsi

Il quale riconosciuta la validità dell'adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'Assessore ai tributi:

Richiamati:

l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili;

- con gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 02 maggio 2014, n. 68, sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

- l'art. 1, comma 702, della Legge n. 147/2013 con l'entrata in vigore della IUC mantiene salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446;

- l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 stabilisce comunque che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU" istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147 ;

Visti:

- il regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 19/05/2014 successivamente modificato con Deliberazione n. 5 del 19 Febbraio 2015 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Comunale;

- il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 15 Settembre 2014;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 266 del 29.12.2016 con la quale è stata approvata la bozza della presente proposta di Deliberazione;

Richiamate:

- la deliberazione n. 6 del 19 Febbraio 2015 Commissario Straordinario, assunti i poteri Consiglio Comunale si è provveduto ad approvare le aliquote TASI da applicarsi per l'anno 2015;

- la deliberazione n. 7 del 19 Febbraio 2015 Commissario Straordinario, assunti i poteri Consiglio Comunale si è provveduto ad approvare le aliquote IMU da applicarsi per l'anno 2015;

Recepite:

le modifiche normative intervenute ed i vincoli applicativi posti nella determinazione delle aliquote e delle detrazioni IMU (Imposta Municipale Propria) e TASI (tributo per i servizi indivisibili) dall'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), con particolare riferimento al comma 26 in base al quale è sospesa per l'anno 2016 l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali in cui si prevedono aumenti dei tributi, con la sola esclusione alla tassa sui rifiuti (TARI);

la Legge 11 Dicembre 2016 n. 232, “Legge di Bilancio 2017” il cui testo al comma 42 proroga di un ulteriore anno le disposizioni previste dalla precedente legge di stabilità 2016, e nello specifico va ad integrare:

l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»

l'art. 1, comma 28 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, stabilendo che per l'anno 2017, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della medesima Legge, i comuni possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione della TASI (di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147), confermata per l'anno 2016;

Preso atto:

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 265 del 29.12.2016 si è provveduto a sottoporre al Consiglio Comunale la conferma per l'anno 2017, limitatamente agli immobili assoggettabili alla TASI, della maggiorazione dell'aliquota dello 0,8 per mille, già applicata nei limiti previsti nel 2016 successivamente approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31/01/2017;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

Visto il Decreto Legge 30.12.2016 n. 244 che ha differito il termine di approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2017/2019 al 31/03/2017;

Considerato che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Vista la nota Prot. n. 4033/2014 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 28/02/2014, recante disposizioni in merito alla trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 266 del 29.12.2016 in merito all'approvazione con la quale si è approvato lo schema della presente deliberazione e dei relativi allegati;

Dato atto che la delibera in oggetto è stata inserita all'ordine del giorno dalla competente Commissione Consiliare Permanente per la "Programmazione Economica e personale, bilancio, patrimonio, economato e ordinamento uffici, bilanci di enti e aziende strumentali" nella seduta del 17 gennaio 2017;

Visto il parere circa la regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal Dirigente Settore Risorse Economiche e Finanziarie ai sensi dell'art. 49 e 147bis del T.U.E.L. approvato con D. Lgs 267 del 18.08.2000;

Visto l'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267

- Visti gli interventi riportati sui fogli allegati dopo regolare trascrizione mediante supporto elettronico;

- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente:

presenti: n. 20 (Brescia, Ippolito, Scavone, Schillaci, Tinozzi)
astenuiti: n. 5 (Andreotti, Capogna, Mercadante, Russo, Virga)
votanti: n. 15
voti favorevoli: n. 15

Tutto ciò premesso

D E L I B E R A

Dare atto che le disposizioni della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) riguardanti l'IMU la TASI richiamate in premessa, prevalgono e modificano quanto diversamente previsto dai vigenti Regolamenti, con automatica applicazione;

Sulla base delle norme sopra citate, di approvare le aliquote e le detrazioni IMU (Imposta Municipale Propria) e TASI (tributo per i servizi indivisibili) per l'anno 2017, nelle misure riportate nell'allegato A e B del presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e nel rispetto della nota Prot. n. 4033/2014 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 28/02/2014, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito

- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente:

presenti: n. 20 (Brescia, Ippolito, Scavone, Schillaci, Tinozzi)
astenuiti: n. 4 (Andreotti, Capogna, Mercadante, Russo)
votanti: n. 16
voti favorevoli: n. 16

DELIBERA

- Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

- Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Andrea Accorsi

IL SEGRETARIO GENERALE
Ezio Mario Caffer

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI Aliquote 2017

CASISTICA IN CUI RIENTRA L'IMMOBILE	ALIQUOTA %
<p>Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2,C/6,C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)</p> <ul style="list-style-type: none"> nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; casa coniugale assegnata al coniuge a seguito provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 	esente
<p>Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2,C/6,C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)</p> <ul style="list-style-type: none"> nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; casa coniugale assegnata al coniuge a seguito provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 	0
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008	esente
Unità abitativa concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali (canone concordato) in vigore ai sensi della L.431/98 art. 2, comma 3 e art. 5 commi, 1 e 2, escluse le pertinenze;	0
Unità abitativa adibita ad abitazione principale concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori e figli), che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente e relative pertinenze	0
Terreni agricoli	0
Fabbricato rurale ad uso strumentale (art. 9 comma 3-bis D.L. 30/12/1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 24/2/1994 n. 133)	0
Unità abitativa non adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e non ricadente nelle altre categorie sotto elencate.	0
Fabbricato produttivo classificato nella categoria catastale D	0
Fabbricato produttivo classificato nella categoria catastale C1 e C3	0
Area fabbricabile	0
Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce)	1

CITTA' di VENARIA REALE

Ufficio Tributi

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - Aliquote e detrazioni 2017

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUTA ‰	DETRAZIONE (in Euro)
Unità abitative non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e unità non abitative non ricadenti nella casistica sotto elencata	10,6 (interamente al Comune)	
Fabbricati produttivi classificati nella categoria catastale D	10,0 (7,6 allo Stato e 2,4 al Comune)	
Fabbricati produttivi classificati nella categoria catastale C1 e C3	10,0 (interamente al Comune)	
Aree fabbricabili	10,6 (interamente al Comune)	
<p>Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2,C/6,C/7 , anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)</p> <ul style="list-style-type: none"> nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata casa coniugale assegnata al coniuge a seguito provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 	4,8 (interamente al Comune)	€200,00
<p>Unità immobiliari (escluse quelle in categoria A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> il contratto sia registrato che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune di Venaria Reale Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nel comune di Venaria Reale un altro immobile adibito a propria abitazione principale (escluse le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) <p>nel caso in cui venga concesso in comodato l'immobile unitamente alla pertinenza a quest'ultima si applicherà lo stesso trattamento di favore previsto per la cosa principale nei limiti comunque fissati dal comma 2 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, in base al quale per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (Circolare MEF n. 1 del 17.02.2016)</p>	7,6 (interamente al Comune)	BASE IMPONIBILE ridotta del 50%
Unità abitative adibite ad abitazione principale concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado, che le occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente, escluse eventuali pertinenze;	7,6 (interamente al Comune)	
Fabbricato di interesse storico o artistico; Fabbricato dichiarato inagibile, inabitabile e di fatto non utilizzato.	10,6 interamente al Comune	BASE IMPONIBILE ridotta del 50%
Unità abitativa concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali (canone concordato) in vigore ai sensi della L.431/98 art. 2, comma 3 e art. 5 commi, 1 e 2, escluse le pertinenze; 1	7,6 (interamente al Comune)	Imposta da versarsi nella misura del 75%
Unità immobiliari sottoposte a vincolo derivante da convenzioni in essere con il Comune, nelle quali è previsto l'obbligo per gli stessi soggetti di concedere gli alloggi in affitto a canone convenzionato a condizione che i predetti proprietari si impegnino a locare gli alloggi nella misura del 3,85% del prezzo di prima cessione (di cui alla convenzione edilizia originaria del lotto) degli edifici realizzati nell'ambito del PEEP. Include le pertinenze	4,8 (interamente al Comune)	
Fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola	esente	
terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; (per tale casistica viene eliminata la distinzione tra comuni montani e parzialmente montani); terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.	esente	
terreni agricoli non rientranti nelle specifiche casistiche di cui al punto precedente il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135	10,6 (interamente al Comune)	